

----- COPIA PER USO FISCALE -----

Repertorio n. 59.203 ----- Raccolta n. 22.353 -----

----- VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA -----

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

L'anno duemilatredici, addì ventinove, del mese di aprile, in Arezzo e in una sala a piano primo dell'edificio sito in località Case Nuove di Ceciliano, 49/5, alle ore nove-----

-----29 aprile 2013, ore 09,00-----

Avanti me Avv. Paolo BÜCCIARELLI DUCCI, Notaio in Arezzo, con studio in via Margaritone 3, iscritto al Collegio Notarile del distretto di Arezzo, è personalmente comparso il signor:-----

- FALSINI Francesco, nato in Arezzo (AR) il giorno 6 (sei) luglio 1968 (millenovecentosessantotto), residente in Arezzo (AR), Localita' Antria n° 64/T, Codice fiscale: FLS FNC 68L06 A390S, domiciliato per la carica ove appresso, il quale agisce e stipula non in proprio, ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società per azioni con socio unico "A.T.A.M. S.P.A. (AZIENDA TERRITORIALE AREZZO MOBILITA' S.P.A.)", costituita in Italia in data 21 dicembre 1994, con sede in Arezzo (AR) Localita' Ceciliano n. 49/5, capitale sociale Euro 4.811.714,00 (quattromilionioctocoundicimilasettecentoquattordici virgola zero) interamente sottoscritto e versato, iscritta al n. 106838 del Repertorio Economico Amministrativo presso la C.C.I.A.A. di Arezzo, numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Arezzo e Codice Fiscale 92004460512, Partita I.V.A. 00368260519.-----

Detto signor comparente della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di assistere, redigendone verbale all'Assemblea straordinaria dei soci della società predetta, convocata in prima convocazione, in questo luogo, per questo giorno e per le ore 8,30 a mezzo di raccomandata a mano in data 22 aprile 2013, Protocollo 188, fatta pervenire all'unico azionista, agli amministratori ed ai sindaci, per discutere e deliberare in sede straordinaria sugli argomenti qui di seguito riportati, nel seguente:-----

----- ORDINE DEL GIORNO -----

- ASSEMBLEA STRAORDINARIA:-----

- 1) Modifiche statutarie;-----
- 2) Varie ed eventuali.-----

- ASSEMBLEA ORDINARIA:-----

- omissis -----


Il signor FALSINI Francesco mi chiede quindi di redigere il verbale di quanto verrà deliberato dall'assemblea.-----

A ciò aderendo, io Notaio dò atto di quanto segue:-----

assume la presidenza dell'Assemblea a norma di statuto e per unanime, concorde designazione degli intervenuti il signor FALSINI Francesco predetto il quale-----

-----constata-----

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata mediante invio dell'avviso di convocazione fatto pervenire nei modi



e termini previsti dallo statuto sociale all'unico azionista, agli amministratori ed ai sindaci della società;-----

- che sono presenti in Assemblea numero quattro membri dell'Organo Amministrativo in persona di sè medesimo, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e dei signori LAURENZI Giovanni, SARRINI Gianni e BIAGIOTTI Pasquale;--

- che sono presenti numero tre membri del Collegio Sindacale nelle persone dei signori NERI Gianfranco, Presidente, GENALTI Marco e ROSATI Marco, Sindaci Effettivi;-----

- che è presente in assemblea l'unico azionista detentore di numero 93.090 (novantatremilanovanta) azioni del valore nominale di Euro 51,65 (cinquantuno virgola sessantacinque) ciascuna, per un valore nominale complessivo di Euro 4.808.098,50 (quattromilioniottocentottomilanovantotto virgola cinquanta) e precisamente il COMUNE DI AREZZO, con sede in Arezzo, codice fiscale 00176820512, in persona dell'Assessore DRINGOLI Franco, nato in Civitella in Val di Chiana il 9 agosto 1956;-----

- che la società è titolare di numero 70 (settanta) azioni proprie per un valore nominale di Euro 3.615,50 (tremilaseicentoquindici virgola cinquanta);-----

- che dette azioni sono state tempestivamente depositate presso la sede sociale ai sensi della Legge 29 dicembre 1962 n. 1745;-----

- che tutti gli intervenuti si sono dichiarati pienamente edotti circa il contenuto dell'argomento posto all'Ordine del Giorno e ne accettano la discussione,-----

----- tutto ciò constatato-----

il Presidente dichiara validamente costituita la presente assemblea straordinaria e con il consenso di tutti gli intervenuti conferma a me Notaio l'incarico di fungere da segretario per la redazione del verbale di seduta.-----

Passando ad illustrare il primo ed unico argomento posto all'ordine del giorno il Presidente propone all'assemblea di adeguare il vigente statuto sociale alle disposizioni previste dal D.P.R. 30 novembre 2012, numero 251, con il quale è stato emanato il "Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati, in attuazione dell'articolo 3, comma 2 della legge 12 luglio 2011, n. 120".-----

Detto adeguamento statutario si rende necessario al fine di assicurare, sin dal primo rinnovo utile dei relativi mandati in corso, il rispetto del principio di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società controllate dal Comune di Arezzo.-----

In particolare, il Presidente propone di modificare il testo degli articoli 16 e 22 del vigente statuto sociale, secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Comunale di Arezzo nell'adunanza del 12 aprile 2013, numero 52 e precisamente:-----

- relativamente all'articolo 16 prevedere:-----

a) che l'amministrazione possa essere affidata ad un consiglio di amministrazione, composto da 3 (tre) o 5 (cinque) membri, compreso il Presidente e il Vice presidente, ovvero da un amministratore unico;-----

b) che al fine di garantire un idoneo equilibrio tra i generi, quello meno rappresentato sia fissato in numero di 1 (un) consigliere qualora il Consiglio di Amministrazione si componga complessivamente di numero 3 (tre) membri ovvero in numero di 2 (due) consiglieri se composto da 5 (cinque) membri;-----

c) che nel caso di nomina di un amministratore unico, salvo la possibilità di un rinnovo dello stesso limitatamente ad un successivo mandato, dovrà essere garantita l'alternanza tra i generi rispetto al succedersi dei mandati;-----

d) che nel caso si proceda, per qualunque ragione, in corso di mandato, alla sostituzione di uno o più amministratori, dovrà in ogni caso essere rispettato l'equilibrio tra i generi di cui sopra;-----

- relativamente all'articolo 22 prevedere:-----

a) che al fine di garantire un idoneo equilibrio tra i generi, il numero dei sindaci sia così distribuito: in misura di n. 1 (un) membro effettivo e di 1 (un) membro supplente per il genere meno rappresentato e di n. 2 (due) membri effettivi e di 1 (un) membro supplente per il genere maggiormente rappresentato;-----

b) che qualora si proceda, per qualunque ragione, in corso di mandato, alla sostituzione di uno o più sindaci, dovrà in ogni caso essere rispettato l'equilibrio tra i generi di cui precedente periodo.---

- relativamente ad entrambi gli articoli, prevedere che le disposizioni sopra previste si renderanno applicabili a far data dal primo mandato successivo all'entrata in vigore del D.P.R. n. 251/2012.-----

Esaurita l'illustrazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno, i Presidente dichiara aperta la discussione.-----

Segue ampia discussione, al termine della quale l'Assemblea, condividendo in tutto ed approvando le proposte avanzate dal Presidente, con votazione unanime espressa per alzata di mano secondo l'accertamento fattone dal Presidente stesso,-----


----- DELIBERA-----

1) di stabilire:-----

a) che l'amministrazione possa essere affidata ad un consiglio di amministrazione, composto da 3 (tre) o 5 (cinque) membri, compreso il Presidente e il Vice presidente, ovvero da un amministratore unico;-----

b) che al fine di garantire un idoneo equilibrio tra i generi, quello meno rappresentato sia fissato in numero di 1 (un) consigliere qualora il Consiglio di Amministrazione si componga complessivamente di numero 3 (tre) membri ovvero in numero di 2 (due) consiglieri se composto da 5 (cinque) membri;-----

c) che nel caso di nomina di un amministratore unico, salvo la possibilità di un rinnovo dello stesso limitatamente ad un successivo mandato, dovrà essere garantita l'alternanza tra i generi rispetto al succedersi dei mandati;-----



d) che nel caso si proceda, per qualunque ragione, in corso di mandato, alla sostituzione di uno o più amministratori, dovrà in ogni caso essere rispettato l'equilibrio tra i generi di cui sopra;-----
e) che al fine di garantire un idoneo equilibrio tra i generi, il numero dei sindaci sia così distribuito: in misura di n. 1 (un) membro effettivo e di 1 (un) membro supplente per il genere meno rappresentato e di n. 2 (due) membri effettivi e di 1 (un) membro supplente per il genere maggiormente rappresentato;-----
f) che qualora si proceda, per qualunque ragione, in corso di mandato, alla sostituzione di uno o più sindaci, dovrà in ogni caso essere rispettato l'equilibrio tra i generi di cui precedente periodo.---
g) che le disposizioni sopra previste si renderanno applicabili a far data dal primo mandato successivo all'entrata in vigore del D.P.R. n. 251/2012.-----

2) di modificare secondo quanto deliberato al superiore punto 1), il testo degli articoli 16 e 22 del vigente statuto sociale, che assume il seguente letterale tenore:-----

- "ARTICOLO 16 - AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' -
1. L'amministrazione della società è affidata, ai sensi dell'articolo 2380, comma 1, del codice civile, al consiglio di amministrazione, composto da 3 (tre) o 5 (cinque) membri, compreso il Presidente e il Vice presidente, ovvero da un amministratore unico. Al fine di garantire un idoneo equilibrio tra i generi, quello meno rappresentato è fissato in numero di 1 (un) consigliere qualora il Consiglio di Amministrazione si componga complessivamente di numero 3 (tre) membri ovvero in numero di 2 (due) consiglieri se composto da 5 (cinque) membri. Nel caso in cui si provveda alla nomina di un amministratore unico, salvo la possibilità di un rinnovo dello stesso limitatamente ad un successivo mandato, dovrà essere garantita l'alternanza tra i generi rispetto al succedersi dei mandati.-----

Qualora sopravvenute norme di legge imponessero una diversa composizione quantitativa del consiglio di amministrazione, le stesse dovranno considerarsi prevalenti rispetto alle disposizioni del presente statuto.-----

2. Gli amministratori restano in carica per tre esercizi (con scadenza in coincidenza dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio della loro carica) o per il minor periodo che sia fissato nell'atto costitutivo o nei relativi decreti di nomina ex art. 2449 del codice civile. In mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica per tre esercizi (sempre con scadenza in coincidenza dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio della loro carica).-----

2-bis. Qualora si proceda, per qualunque ragione, in corso di mandato, alla sostituzione di uno o più amministratori, dovrà in ogni caso essere rispettato l'equilibrio tra i generi di cui al comma 1 del presente articolo. La presente disposizione si renderà applicabile a far data dal primo mandato successivo all'entrata in vigore del D.P.R. n. 251/2012.-----

3. In ogni caso è riservata al Comune di Arezzo la nomina del

Presidente del consiglio di amministrazione, sempre con decreto sindacale ex art. 2449 codice civile.-----

4. Laddove siano presenti due o più soci pubblici la nomina del Consiglio di Amministrazione, ferma restando la competenza del Comune di Arezzo per il Presidente, ai sensi del comma precedente, sarà effettuata dal Sindaco del Comune di Arezzo, ai sensi dell'art. 2449 del codice civile, in una rosa di nomi concordata tra tutti i soci pubblici, ivi compreso il Comune di Arezzo, anche in seno alla succitata Assemblea intercomunale di coordinamento ove costituita.-----

5. La revoca degli amministratori potrà essere disposta, ai sensi dell'art. 2449 del codice civile, da parte dello stesso organo nominante e con le procedure di cui al comma precedente.-----

6. In caso di revoca anticipata del Presidente del Consiglio di amministrazione si rende applicabile il disposto di cui all'art. 2386, 4 comma, in ordine alla conseguente e necessitata cessazione anticipata dell'intero consiglio. Tale disposizione non si applica alla fattispecie delle dimissioni o della decadenza, nel qual caso si rendono invece applicabili le ordinarie norme civilistiche di sostituzione. Laddove decada l'intero consiglio ovvero venga contestualmente meno la maggioranza degli amministratori, si applicherà, ai fini della ricostituzione dell'Organo decaduto, il comma 5 del predetto art. 2386 del codice civile.-----

7. L'assemblea degli azionisti determina i compensi degli amministratori e dei sindaci.-----

8. L'assemblea degli azionisti può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.-----


----- **ARTICOLO 22 - COLLEGIO SINDACALE** -----

1. Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due membri supplenti, nominati in via diretta extra assembleare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2449 del codice civile. E' comunque riservata al Comune di Arezzo la nomina diretta del Presidente del Collegio sindacale.-----

2. Laddove siano presenti due o più soci pubblici la nomina del Collegio sindacale, ferma restando la competenza del Comune di Arezzo per il Presidente, ai sensi del comma precedente, sarà effettuata dal Sindaco del Comune di Arezzo, ai sensi dell'art. 2449 del codice civile, in una rosa di nomi concordata tra tutti i soci pubblici, ivi compreso il Comune di Arezzo, anche in seno alla succitata Assemblea intercomunale di coordinamento ove costituita.

3. I membri nominati debbono avere i requisiti di legge per lo svolgimento delle funzioni di sindaco ed essere revisori contabili di cui al Decreto Legislativo 39/2010, iscritti negli appositi elenchi previsti dalla Legge.-----

3-bis. Al fine di garantire un idoneo equilibrio tra i generi, il numero dei sindaci è così distribuito: in misura di n. 1 (un) membro effettivo e di 1 (un) membro supplente per il genere meno rappresentato e di n. 2 (due) membri effettivi e di 1 (un) membro supplente per il genere maggiormente rappresentato. Qualora si proceda, per



qualunque ragione, in corso di mandato, alla sostituzione di uno o più sindaci, dovrà in ogni caso essere rispettato l'equilibrio tra i generi di cui precedente periodo. La presente disposizione si renderà applicabile a far data dal primo mandato successivo all'entrata in vigore del D.P.R. n. 251/2012.-----

4. Non possono essere nominati sindaci e, se nominati decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2399 del codice civile.-----

5. Il collegio sindacale, che deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, viene convocato dal Presidente, con avviso da spedirsi almeno cinque giorni prima dell'adunanza a ciascun sindaco e, nei casi di urgenza, almeno 24 ore prima.-----

L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) o può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica), purché idoneo a garantire certezza nell'avviso di ricezione da parte del destinatario. Il collegio sindacale è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità siano presenti tutti i membri del collegio stesso, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.-----

6. Il Collegio dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile per non più di una sola volta."-----

3) di conferire al Notaio rogante procura speciale per l'esecuzione delle formalità pubblicitarie di cui al presente atto.-----

Esaurita la discussione sull'argomento posto all'Ordine del Giorno, il Presidente dà lettura in assemblea del nuovo testo dello statuto sociale, che nella sua redazione integrale ed aggiornata, comprensiva delle sopradeliberate modificazioni è quello che, omessa la lettura, da parte di me Notaio e previa approvazione e firma, al presente atto si allega sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale.-----

Null'altro essendovi a deliberare e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dopo essere stato delegato dagli intervenuti ad approvare e sottoscrivere il presente verbale, nonchè ad apportare al medesimo verbale tutte quelle modifiche che eventualmente fossero necessarie per l'iscrizione nel Registro delle Imprese, toglie la seduta alle ore nove e minuti venti.-----

Richiesto io Notaio ho ricevuto e redatto il presente atto, che leggo al signor Comparente, il quale, su mia domanda, lo dichiara in tutto conforme alla sua volontà ed in conferma con me Notaio lo sottoscrive, alle ore nove e minuti venticinque.-----

Scritto parte da me Notaio a mano e parte da persona di mia fiducia con mezzo meccanico, a norma di legge, occupa 12 (dodici) pagine di 7 (sette) fogli e sin qui della presente.-----

In originale firmato:-----


Francesco FALSINI-----

Paolo BUCCIARELLI DUCCI (L.S.)-----

Registrato in Arezzo in data 20 maggio 2013 al numero 3068, Serie

1T, con euro 168,00.-----
E' copia conforme all'originale estesa su 7 (sette) pagine di 4
(quattro) fogli debitamente firmati a' sensi di legge, che si rilascia
da me Avv. Paolo BUCCIARELLI DUCCI, Notaio in Arezzo, con
studio in via Margaritone n. 3, per uso FISCALE.-----
Arezzo addì 22 maggio 2013-----

The image shows a handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke. To the right of the signature is a circular notary seal. The seal features a central five-pointed star surrounded by a wreath. The text around the perimeter of the seal reads "BUCCIARELLI DUCCI" at the top and "NOTAIO IN AREZZO" at the bottom. There are also some smaller inscriptions and symbols within the seal, including a date "1863" and a star.



Allegato "A" all'atto in data 29 aprile 2013-----

Repertorio numero 59.203 Raccolta numero 22.353----

-- **TITOLO I DENOMINAZIONE, OGGETTO, DURATA E**-----

SEDE-----

----- **ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE, SEDE,**-----

----- **DOMICILIAZIONE DEI SOCI E DURATA**-----

1. E' costituita, nella forma giuridica speciale della società per azioni di cui all'art. 113, comma 5, lettera c) del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, la società per azioni denominata "A.T.A.M. S.P.A. (AZIENDA TERRITORIALE AREZZO MOBILITA' S.P.A.)".-----

2. Vista la particolarità dell'attività propria della società e le specificità del modello organizzativo-gestionale riferibile alla normativa speciale di cui all'art. 113, comma 5, lettera c) del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, azionisti della stessa potranno essere solo soggetti pubblici ed in particolare enti pubblici territoriali che accettino di affidare ad essa, per il territorio di rispettiva competenza, i servizi descritti nell'oggetto sociale. Ne consegue che della società non potranno in futuro entrare a far parte soggetti privati o comunque soggetti diversi da quelli suddescritti e ciò nemmeno a seguito di operazioni straordinarie quali fusione, scissione, trasformazione eterogenea e non.-----

3. La società ha sede nel Comune di Arezzo.-----

4. La società potrà svolgere la propria attività solo nel territorio di competenza dei soggetti soci che provvedano ad affidarle i servizi di cui all'oggetto sociale. La decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie della società, nei limiti di territorialità di cui al comma precedente e della diretta strumentalità delle stesse alla migliore erogazione dei servizi pubblici gestiti, in autoproduzione, per l'ente o gli enti soci, compete all'assemblea dei soci.-----

5. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, s'intende ad ogni effetto quello risultante dal libro soci. E' onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica attuale.-----

6. La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2050.-----

----- **ARTICOLO 2 - OGGETTO SOCIALE**-----

1. La società ha per oggetto le seguenti attività:-----


- la gestione del servizio parcheggi a pagamento e stradali, sia di superficie che sotterranei o sopraelevati ovvero in qualsivoglia altra modalita tecnica realizzati;-----

- la progettazione e realizzazione di parcheggi sotterranei e sopraelevati nonché di parcheggi scambiatori;-----

- la gestione di altri eventuali servizi pubblici locali, ancorché in forma convenzionata o associata tra più Enti locali, nelle forme consentite dalle vigenti normative pubblicitiche e settoriali, afferenti attività e funzioni riconducibili alle esigenze di mobilità urbana e di funzionalità delle reti stradali di competenza dei citati

PER COPIA CONFORME
ALL' ORIGINALE
AREZZO

22 MAG. 2013



Enti locali e/o di ogni altra attività connessa o strumentale;-----

- la gestione di servizi di trasporto pubblico locale, con qualunque mezzo effettuati, affidati con le modalità e nel rispetto dei vincoli imposti dalle disposizioni generali e settoriali, di tempo in tempo vigenti;-----

- altre attività economiche accessorie, purché direttamente strumentali alle attività e/o alle funzioni amministrative degli enti locali soci, coerenti con l'oggetto sociale fondamentale e comunque di entità economica non prevalente in relazione ai servizi pubblici locali gestiti in autoproduzione, ai sensi e per gli effetti delle normative vigenti e delle direttive comunitarie di riferimento.-----

2. La società, può assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze, con o senza deposito e mandati; acquistare, utilizzare e trasferire brevetti e altre opere dell'ingegno umano, compiere ricerche di mercato, di customer satisfaction ed elaborazioni di dati per conto proprio e per conto di terzi, concedere e ottenere licenze di sfruttamento commerciale nonché compiere tutte le operazioni commerciali (anche di import export), finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.-----

3. La società può assumere partecipazioni in altre società, ad eccezione di quelle di cui ai capi II, III e IV del Titolo V del Libro V del Codice Civile, aventi oggetto analogo, affine o strumentale al proprio.-----

4. Tutte le predette attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio, con particolare riferimento al rispetto dei fini istituzionali e dei criteri di efficienza ed efficacia previsti dalle vigenti disposizioni pubblicistiche, conformandosi ai principi di pubblico interesse nella gestione dei pubblici servizi, nonché alle specifiche normative settoriali che li disciplinano e alle disposizioni in materia di carta dei servizi pubblici. In particolare, le attività di natura finanziaria e dovranno comunque risultare conformi anche alle specifiche del modello societario in house providing come desumibili dalle normative e dalle direttive comunitarie vigenti di tempo in tempo.-----

-----**TITOLO II CAPITALE, AZIONI, STRUMENTI**-----

-----**FINANZIARI E FINANZIAMENTI DEI SOCI**-----

-----**ARTICOLO 3 - CAPITALE SOCIALE E CATECORIE DI**-----

-----**AZIONI**-----

1. Il capitale sociale ammonta ad Euro 4.811.714,00 ed è diviso in numero 93.160 azioni del valore nominale di Euro 51,65 cadauna.---

2. Possono essere emesse azioni da attribuire a dipendenti o ex dipendenti, già possessori di azioni ordinarie della società, alle quali non competerà il diritto di voto, ma esclusivamente il diritto di partecipare alla distribuzione di eventuali dividendi in conformità di quanto disposto dagli artt. 2349, 2353 del C.C.-----

3. E' vietata, in ogni caso, la costituzione in pegno ovvero in usufrutto delle azioni.-----

-----**ARTICOLO 4 - FORMAZIONE E VARIAZIONI DEL**-----

-----**CAPITALE SOCIALE**-----



1. Sia in sede di costituzione della società che di decisione di aumento del capitale sociale può essere derogato il disposto dell'articolo 2342, comma 1, del codice civile circa l'obbligatorietà di eseguire i conferimenti in danaro.-----

2. Ciascun ente pubblico territoriale affidante dovrà essere titolare di almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale e potrà essere iscritto a libro soci solo l'ente pubblico territoriale che provveda ad affidare o concedere alla società l'esercizio dei servizi pubblici che rientrano nel suo oggetto sociale. Nel caso in cui un socio revochi o non rinnovi l'affidamento o la concessione alla società dei servizi detti lo stesso dovrà rendersi contestualmente disponibile a cedere le sue azioni agli altri soci secondo il valore determinato sulla scorta dei criteri dettati per il recesso.-----

----- **ARTICOLO 5 · TRASFERIMENTO DELLE AZIONI** -----

1. In caso di trasferimento delle azioni e dei diritti di sottoscrizione e di prelazione di cui all'articolo 2441, commi 1 e 3, del codice civile, spetta agli altri soci il diritto di prelazione, precisandosi che:-

a) per "trasferimento" si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, concernente la piena proprietà o la nuda proprietà o l'usufrutto di dette azioni o diritti (ivi compresi, in via esemplificativa, la compravendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la costituzione di rendita, la dazione in pagamento, la cessione "in blocco", "forzata" o "coattiva", la trasmissione che si verifichi a seguito di operazioni di cessione o conferimento d'azienda, fusione e scissione), in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità di dette azioni o diritti;-----

b) le azioni ed i relativi diritti d'opzione, non possono essere date in pegno, né su di essi potrà essere costituita alcuna forma di garanzia.


2. Qualora non venga esercitato il diritto di prelazione di cui sopra, il trasferimento per atto tra vivi di azioni, di diritti di opzione in sede di aumento di capitale sociale o di diritti di prelazione di azioni inoptate è subordinato al gradimento dei soci non alienanti.---

Le condizioni che devono sussistere per il rilascio del gradimento sono le seguenti:-----

- l'acquirente deve essere un ente pubblico territoriale che si renda acquirente di almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale e provveda ad affidare o dare in concessione alla società, contestualmente, l'esercizio dei servizi pubblici che rientrano nell'oggetto sociale.-----

3. Il socio che intende effettuare il trasferimento deve comunicare per iscritto la propria intenzione all'organo amministrativo, illustrando l'entità di quanto è oggetto di trasferimento, il prezzo richiesto, le condizioni di pagamento e le esatte generalità del terzo acquirente.-----

4. Entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, l'organo amministrativo deve attivare senza indugio la decisione del soggetto competente a pronunciare il gradimento. I soci decidono con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale, senza computare la



partecipazione del socio richiedente il gradimento. Entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, l'organo amministrativo deve comunicare per iscritto al socio alienante il gradimento al trasferimento della partecipazione o illustrare le ragioni per le quali il gradimento é negato. In mancanza di risposta entro detto termine, il gradimento si intende concesso.----
5. Nel caso in cui il gradimento non venga concesso, l'alienante ha il diritto di recedere dalla società, secondo le disposizioni di legge e del presente statuto.-----

-----ARTICOLO 6 - RECESSO DEL SOCIO-----

1. Il socio può recedere dalla società, per tutte o parte delle sue azioni, nei casi previsti dall'articolo 2437, comma 1, del codice civile.-----
2. In ogni caso in cui la legge o il presente statuto prevedano il diritto di prelazione sulle azioni, ai fini della valutazione delle stesse si renderà applicabile l'art. 2437-ter del C.C.-----

-----TITOLO III - ASSEMBLEA DEI SOCI-----

-----ARTICOLO 7 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA-----

1. L'Assemblea è convocata a cura del Consiglio di Amministrazione.-----
2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata, almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.-----
3. L'Assemblea ordinaria ha competenza sulle materie che le sono riservate dalla legge e dal presente statuto. In particolare sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:-----
 - A. l'approvazione del bilancio;-----
 - B. la presa d'atto dei decreti di nomina e/o di revoca diretta, ex art. 2449 del codice civile, di tutti i componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo;-----
 - C. la determinazione dei compensi degli amministratori e dei sindaci;-----
 - D. la delibera dell'eventuale azione di responsabilità nei confronti di amministratori e dei sindaci;-----
 - E. L'emissione di prestiti obbligazionari non convertibili per importi superiori a quelli indicati nell'art. 25 che segue.-----
4. L'Assemblea dovrà altresì essere convocata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2364, comma 1, sub 5), per l'esercizio di specifica attività autorizzatoria al compimento di atti ovvero di qualsivoglia operazione preliminare, di competenza del consiglio di amministrazione, inerente le seguenti decisioni:-----
 - a) adozione di piani strategico-industriali e/o di progetti inerenti operazioni straordinarie, nonché adozione del piano plurennale degli investimenti strutturali, allorché lo stesso sia distinto da un eventuale piano strategico-industriale, ovvero ancora in caso di periodico adeguamento o modificazione o diversa scansione temporale delle operazioni economico-finanziarie ivi previste, riferibili ai citati documenti strategici;-----


- b) esame ed approvazione del budget annuale e pluriennale, da presentarsi a cura del consiglio di amministrazione entro il termine massimo del 28 febbraio di ogni anno. Il documento dovrà essere soggetto a revisione (laddove occorra), a scorrimento, entro il 30 giugno ed il 30 settembre di ogni anno; laddove le revisioni del budget importino una sostanziale alterazione o modificazione delle originarie poste, le stesse saranno assoggettate ad analoghe modalità autorizzatorie assembleari.-----
- c) progetti di complessiva o sostanziale riorganizzazione aziendale, approvati e presentati dal consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2381, 3 comma, codice civile;-----
- d) periodica analisi dell'adeguatezza della struttura organizzativa, amministrativa e contabile della società, anche in relazione all'evoluzione gestionale ed operativa, eventualmente presentato dal consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2381 codice civile;----
- e) analisi dello stato di attuazione del piano degli investimenti e/o del piano strategico-industriale, in relazione alle tempistiche in esso sviluppate ed alla dinamica delle manifestazioni economico-finanziarie attese, da effettuarsi, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, almeno una volta all'anno, eventualmente in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio;-----
- f) acquisizione e/o dismissione di partecipazioni societarie o in altri organismi associativi, per quote pari o superiori al 20% del capitale sociale o del fondo di dotazione;-----
- g) le decisioni inerenti gli atti acquisitivi, costitutivi o traslativi di diritti reali immobiliari e di concessione di garanzie reali e personali, di qualsivoglia importo;-----
- h) ogni altro atto gestionale il cui valore superi i 500.000 euro, intendendosi tale limite superato anche quando si tratti di atti di valore unitario inferiore ma che, in virtù del necessario collegamento funzionale e/o finalistico tra di essi sussistente, siano di valore complessivo superiore al predetto limite di euro 500.000;--
- i) la stipulazione e/o le modifiche non aventi contenuto meramente tecnico, ovvero obbligatorio ai sensi di legge, dei contratti o delle convenzioni di servizio con l'ente o gli enti pubblici soci ed affidanti;-----
- j) la stipulazione di "patti parasociali" in società partecipate di cui agli articoli 2341-bis e ter del codice civile.-----

---- **ARTICOLO 8 - ASSEMBLEA INTERCOMUNALE DI** ----
COORDINAMENTO-----

1. Gli enti locali soci, che avranno affidato o dato in concessione alla società i servizi rientranti nell'oggetto sociale, si riuniranno in una Assemblea intercomunale di coordinamento costituita mediante convenzione, approvata dai consigli comunali degli enti soci, nelle forme di cui all'art. 30 del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni.-----

ARTICOLO 9 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI
SOCI-----

1. L'assemblea è convocata ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga necessario od opportuno oppure quando all'organo



amministrativo ne sia fatta richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, dai soci che rappresentino almeno il 10 (dieci) per cento del capitale sociale.-----

2. Oltre che con le modalità di cui all'art. 2366 del C.C., l'assemblea può essere altresì convocata mediante avviso spedito ai soci e da essi ricevuto almeno 15 (quindici) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica) all'indirizzo (anche di fax e posta elettronica) risultante dal libro soci e purchè con forme idonee a garantirne la certezza di ricezione da parte del destinatario.-----

3. In caso di urgenza, congruamente documentata dal Consiglio di amministrazione, il termine di cui al comma precedente potrà essere ridotto ad 8 (otto) giorni liberi.-----

4. L'Assemblea è validamente costituita, anche nel caso non siano rispettate le formalità suddette, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e sia presente la maggioranza dei componenti dell'Organo amministrativo e di controllo. In questo caso i soci potranno opporsi alla discussione degli argomenti di cui non si ritengono adeguatamente informati.-----

5. L'assemblea è convocata, di norma, presso la sede sociale. Quando particolari esigenze lo esigano potrà essere convocata anche altrove, purchè nel Comune dove ha sede la società ovvero in quello di uno degli enti territoriali soci.-----

----- **ARTICOLO 10 - INTERVENTO IN ASSEMBLEA** -----

1. Possono intervenire all'assemblea gli azionisti titolari a norma delle disposizioni del codice civile e del presente statuto, che hanno il diritto di voto nelle materie iscritte nell'ordine del giorno.-----

----- **ARTICOLO 11 - RAPPRESENTANZA** -----

1. La rappresentanza in assemblea deve essere conferita con delega scritta, consegnata al delegato. La delega può essere conferita anche per più assemblee.-----

----- **ARTICOLO 12 - PRESIDENZA** -----

1. La presidenza dell'assemblea spetta al presidente dell'organo amministrativo oppure, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice presidente, se nominato, ovvero al consigliere più anziano di età. In via subordinata, l'assemblea designa come presidente uno qualsiasi degli intervenuti a maggioranza semplice del capitale presente.-----

2. Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario designato dall'assemblea, che potrà anche essere un dipendente della società, a maggioranza semplice del capitale presente. Il segretario svolge le proprie funzioni in via permanente, sino a revoca o dimissioni. Il segretario cessa automaticamente dalla carica in corrispondenza con il rinnovo dell'Organo amministrativo e può essere riconfermato.-----

3. Ove prescritto dalla legge le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio, all'uopo incaricato dall'organo amministrativo.-----

----- **ARTICOLO 13 - QUORUM** -----

1. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si costituisce e delibera validamente con le maggioranze previste dalla Legge.-----

----- **ARTICOLO 14 - IMPUGNAZIONE DELLE**-----
----- **DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI**-----

1. L'impugnazione delle deliberazioni assembleari può essere proposta da ciascun socio avente diritto di voto rispetto alla deliberazione impugnata, indipendentemente dalla percentuale del capitale sociale posseduta.-----

----- **ARTICOLO 15 - ASSEMBLEE SPECIALI**-----

1. Si riuniscono in assemblee speciali, al fine di deliberare sui loro interessi comuni e sulle determinazioni degli organi societari che incidono sui loro diritti:-----

a) per ciascuna emissione, i titolari di azioni fornite di diritti diversi da quelle ordinarie (quali ad esempio quelle previste dagli artt. 2349 e 2353 del Codice Civile);-----

b) per ciascuna emissione i titolari di obbligazioni.-----

2. Le deliberazioni degli organi sociali che incidano sui diritti dei soggetti di cui al comma 1 sono inefficaci se non approvate dall'assemblea.-----

3. Per il funzionamento delle assemblee speciali si applica l'art. 2415 del Codice Civile.-----

----- **TITOLO IV - ORGANO AMMINISTRATIVO,**-----

----- **RAPPRESENTANZA SOCIALE, CONTROLLI**-----


----- **ARTICOLO 16 - AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'**-----

1. L'amministrazione della società è affidata, ai sensi dell'articolo 2380, comma 1, del codice civile, al consiglio di amministrazione, composto da 3 (tre) o 5 (cinque) membri, compreso il Presidente e il Vice presidente, ovvero da un amministratore unico. Al fine di garantire un idoneo equilibrio tra i generi, quello meno rappresentato è fissato in numero di 1 (un) consigliere qualora il Consiglio di Amministrazione si componga complessivamente di numero 3 (tre) membri ovvero in numero di 2 (due) consiglieri se composto da 5 (cinque) membri. Nel caso in cui si provveda alla nomina di un amministratore unico, salvo la possibilità di un rinnovo dello stesso limitatamente ad un successivo mandato, dovrà essere garantita l'alternanza tra i generi rispetto al succedersi dei mandati.-----

Qualora sopravvenute norme di legge imponessero una diversa composizione quantitativa del consiglio di amministrazione, le stesse dovranno considerarsi prevalenti rispetto alle disposizioni del presente statuto.-----

2. Gli amministratori restano in carica per tre esercizi (con scadenza in coincidenza dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio della loro carica) o per il minor periodo che sia fissato nell'atto costitutivo o nei relativi decreti di nomina ex art. 2449 del codice civile. In mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica per tre esercizi (sempre con scadenza in coincidenza dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio della loro carica).-----

2-bis. Qualora si proceda, per qualunque ragione, in corso di



mandato, alla sostituzione di uno o più amministratori, dovrà in ogni caso essere rispettato l'equilibrio tra i generi di cui al comma 1 del presente articolo. La presente disposizione si renderà applicabile a far data dal primo mandato successivo all'entrata in vigore del D.P.R. n. 251/2012.-----

3. In ogni caso è riservata al Comune di Arezzo la nomina del Presidente del consiglio di amministrazione, sempre con decreto sindacale ex art. 2449 codice civile.-----

4. Laddove siano presenti due o più soci pubblici la nomina del Consiglio di Amministrazione, ferma restando la competenza del Comune di Arezzo per il Presidente, ai sensi del comma precedente, sarà effettuata dal Sindaco del Comune di Arezzo, ai sensi dell'art. 2449 del codice civile, in una rosa di nomi concordata tra tutti i soci pubblici, ivi compreso il Comune di Arezzo, anche in seno alla succitata Assemblea intercomunale di coordinamento ove costituita.-----

5. La revoca degli amministratori potrà essere disposta, ai sensi dell'art. 2449 del codice civile, da parte dello stesso organo nominante e con le procedure di cui al comma precedente.-----

6. In caso di revoca anticipata del Presidente del Consiglio di amministrazione si rende applicabile il disposto di cui all'art. 2386, 4 comma, in ordine alla conseguente e necessitata cessazione anticipata dell'intero consiglio. Tale disposizione non si applica alla fattispecie delle dimissioni o della decadenza, nel qual caso si rendono invece applicabili le ordinarie norme civilistiche di sostituzione. Laddove decada l'intero consiglio ovvero venga contestualmente meno la maggioranza degli amministratori, si applicherà, ai fini della ricostituzione dell'Organo decaduto, il comma 5 del predetto art. 2386 del codice civile.-----

7. L'assemblea degli azionisti determina i compensi degli amministratori e dei sindaci.-----

8. L'assemblea degli azionisti può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.-----

---ARTICOLO 17 - ADUNANZA E DELIBERAZIONI DEL---

-----CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE-----

1. Il consiglio d'amministrazione si riunisce, di norma, nella sede sociale tutte le volte che il presidente (o l'Amministratore unico) lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri o dal collegio sindacale.-----

2. Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza a ciascun componente del consiglio di amministrazione, nonchè ai sindaci effettivi e, nei casi di urgenza almeno 24 ore prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica), purchè idoneo a garantire certezza nell'avviso di ricezione da parte del destinatario.-----

3. Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e può deliberare qualora, anche in assenza delle suddette

formalità, siano presenti tutti i membri del consiglio stesso e tutti i componenti del collegio sindacale, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.-----

4. Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.-----

5. Le deliberazioni dell'organo amministrativo sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; il consigliere astenuto si considera presente alla votazione. Nei soli casi in cui il consiglio sia composto da un numero dispari di componenti, in caso di parità di voti, la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta, cui compete, in tale fattispecie, un voto prevalente.-----

6. Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voti contrari oppure che si astengano, nonché quelle di generale funzionamento dell'organo, sono decise con il voto favorevole della maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo.-----

7. Il voto non può essere dato per rappresentanza nè per corrispondenza.-----

8. Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal presidente e dal segretario.-----

9. Il verbale deve indicare, tra l'altro:-----

- la data dell'adunanza;-----

- anche in allegato, l'identità dei partecipanti;-----

- su richiesta dei membri dell'organo amministrativo, le loro dichiarazioni pertinenti l'ordine del giorno;-----

- le modalità e il risultato delle votazioni;-----

- deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti.-----


10. Ove prescritto dalla legge, e pure in ogni caso in cui l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, in relazione alla natura ed all'oggetto dell'atto da compiere, le funzioni di segretario sono attribuite a un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.-----

-----ARTICOLO 18 - POTERI DEL CONSIGLIO DI----- -----AMMINISTRAZIONE-----

1. L'organo amministrativo gestisce la società con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale essendo dotato dei poteri previsti dalle vigenti disposizioni di legge e dal presente statuto, per l'amministrazione della società e della facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari od opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali.-----

2. Spetta all'organo amministrativo l'adozione delle seguenti deliberazioni:-----

a) gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative cogenti.-----



-----**ARTICOLO 19 - PRESIDENTE**-----

1. Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri. Egli coordina inoltre i lavori del consiglio, verificando la regolarità della costituzione dello stesso e accertando l'identità e la legittimazione dei presenti e i risultati delle votazioni.-----
2. Sovrintende al buon funzionamento dell'azienda e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e sull'operato del direttore generale.-----
3. Esegue gli incarichi affidatagli dal Consiglio di Amministrazione.
4. Esercita tutte le funzioni previste dalla Legge e dal presente Statuto.-----
5. Il Presidente, in caso di comprovata necessità, indifferibilità ed urgenza, adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione di quelli sottoposti a preventiva autorizzazione assembleare a mente del presente statuto, da sottoporre a successiva ratifica del consiglio stesso, nella prima adunanza successiva e comunque entro il termine perentorio di 60 giorni dall'adozione del provvedimento.-----
6. La mancata ratifica nei termini suddetti comporta la decadenza del provvedimento. In tal caso il Consiglio di Amministrazione sarà chiamato ad adottare i necessari atti di regolarizzazione degli effetti prodotti nel periodo di vigenza del provvedimento.-----
7. Il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo è sostituito dal Vice Presidente.-----

-----**ARTICOLO 20 - RAPPRESENTANZA**-----

1. La rappresentanza legale e generale della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in sua assenza al Vice Presidente, ovvero all'Amministratore Unico.-----
2. L'organo amministrativo può, relativamente ai soli atti per i quali non occorra sentire l'assemblea dei soci, nominare procuratori speciali e può altresì deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito, sia congiuntamente che disgiuntamente, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della società.-----
3. La rappresentanza negoziale è attribuita anche al Direttore Generale, laddove nominato.-----
4. Resta comunque in capo al Presidente del consiglio di amministrazione ovvero all'Amministratore unico, qualora nominato, la rappresentanza processuale a mente delle vigenti disposizioni.-----

-----**ARTICOLO 21 - DIRETTORE GENERALE**-----

1. Il direttore generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere dell'assemblea dei soci, ed è scelto tra una rosa di candidati dotati di requisiti di comprovata esperienza professionale e preparazione culturale nei campi di attività della società.-----
2. La nomina è comunque disposta per una durata non superiore ad anni tre eventualmente prorogabili. Nella delibera di nomina si dovrà dare motivato conto della specifica qualificazione

professionale e culturale del prescelto, in relazione all'oggetto di attività sociale. La nomina è revocabile anticipatamente, nei modi e termini di cui alle vigenti disposizioni normative e contrattuali.-----

3. La carica di Direttore generale potrà essere conferita anche a dirigenti dipendenti della società, dotati della necessaria competenza tecnica e manageriale e muniti di un titolo di studio di livello universitario. L'incarico, conferito con le modalità di cui al comma precedente, non potrà comunque eccedere la durata di anni tre eventualmente rinnovabile, ed è revocabile anticipatamente, nei modi e termini di cui al comma precedente. Il dipendente cui venga anticipatamente revocato l'incarico ha diritto alla reintegrazione nelle originarie mansioni e al trattamento economico per esse contrattualmente previsto.-----

4. In particolare al Direttore generale sono attribuite le seguenti funzioni e competenze:-----

a. Eseguire le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;-----

b. Sovrintendere all'attività tecnica, amministrativa ed economica della società;-----

c. Adottare i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei vari servizi e per il loro organico sviluppo;-----

d. Formulare proposte al Consiglio di Amministrazione;-----

e. Sottoporre al Consiglio di Amministrazione lo schema del Bilancio preventivo annuale e pluriennale e del bilancio di esercizio;-----

f. presiedere le commissioni di gara e di concorso;-----

g. stipulare i contratti deliberati dal Consiglio di Amministrazione;--

h. promuovere, previe le prescritte autorizzazioni richieste dalla legge, azioni e istanze giudiziarie e amministrative per ogni tipo e grado di giurisdizione e costituirsi altresì parte civile in giudizio penale in nome e nell'interesse della società;-----

i. firmare la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del Presidente;-----

j. dirigere il personale;-----

k. formulare proposte per i provvedimenti di sospensione e di licenziamento;-----


l. presentare con cadenza semestrale, al Consiglio di Amministrazione, una relazione sull'andamento della società;-----

m. esercitare tutte le attribuzioni conferitegli dalla legge o dal presente statuto e dal Consiglio di amministrazione;-----

5. Al Direttore Generale possono essere delegate, in tutto o in parte ed in via esclusiva le seguenti attribuzioni:-----

- le funzioni inerenti agli adempimenti normativi, amministrativi, retributivi, contributivi, previdenziali, fiscali, doganali e comunque tutti gli adempimenti inerenti ai rapporti con i soggetti che dalla società percepiscano redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo e redditi di capitale, con facoltà di presentare e sottoscrivere dichiarazioni fiscali di qualunque tipo, ivi comprese le dichiarazioni dei redditi ai fini delle imposte dirette, le dichiarazioni per l'Iva nonché quelle di sostituto d'imposta;-----

- le funzioni inerenti all'assolvimento degli obblighi previsti dal



decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche, curando che il trattamento dei dati personali di dipendenti, clienti e/o fornitori e di altri terzi che entrino in contatto con la società, avvenga in conformità alla normativa vigente in materia, anche per quanto riguarda l'osservanza delle misure minime di sicurezza dei dati, nominando, se del caso, uno o più responsabili del trattamento e impartendo loro le opportune istruzioni;-----

- le funzioni inerenti all'attuazione delle disposizioni previste dalla legge 626/1994 e successive modifiche, e, in generale, dalla normativa sulla prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro, adottando le misure di prevenzione e di protezione individuate nel piano per la sicurezza e ogni altra che ritenga o si riveli necessaria per la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori; curando l'aggiornamento delle predette misure in relazione ai mutamenti normativi, organizzativi e produttivi, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica; esercitando il controllo, in particolare, dell'idoneità e della conformità degli edifici, locali, impianti, macchinari, attrezzature di lavoro, mezzi di trasporto e di sollevamento rispetto alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro, effettuando verifiche periodiche di buon funzionamento, la loro pulitura e, in generale, la loro manutenzione ordinaria e straordinaria.-----

6. al Direttore generale, per le funzioni che precedono, spetta pertanto di esercitare, sempre in via esclusiva, tutti gli inerenti poteri decisionali, di tenere i rapporti con le Autorità e gli Uffici pubblici e privati preposti alla trattazione di dette problematiche (in particolare l'Amministrazione finanziaria, gli Istituti previdenziali, l'Amministrazione centrale e periferica dello Stato, gli Enti locali e ogni altro Ente pubblico in genere).-----

-----**ARTICOLO 22 - COLLEGIO SINDACALE**-----

1. Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due membri supplenti, nominati in via diretta extra assembleare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2449 del codice civile. E' comunque riservata al Comune di Arezzo la nomina diretta del Presidente del Collegio sindacale.-----

2. Laddove siano presenti due o più soci pubblici la nomina del Collegio sindacale, ferma restando la competenza del Comune di Arezzo per il Presidente, ai sensi del comma precedente, sarà effettuata dal Sindaco del Comune di Arezzo, ai sensi dell'art. 2449 del codice civile, in una rosa di nomi concordata tra tutti i soci pubblici, ivi compreso il Comune di Arezzo, anche in seno alla succitata Assemblea intercomunale di coordinamento ove costituita.

3. I membri nominati debbono avere i requisiti di legge per lo svolgimento delle funzioni di sindaco ed essere revisori contabili di cui al Decreto Legislativo 39/2010 iscritti negli appositi elenchi previsti dalla Legge.-----

3-bis. Al fine di garantire un idoneo equilibrio tra i generi, il numero dei sindaci è così distribuito: in misura di n. 1 (un) membro effettivo e di 1 (un) membro supplente per il genere meno rappresentato e di n. 2 (due) membri effettivi e di 1 (un) membro supplente per il

genere maggiormente rappresentato. Qualora si proceda, per qualunque ragione, in corso di mandato, alla sostituzione di uno o più sindaci, dovrà in ogni caso essere rispettato l'equilibrio tra i generi di cui precedente periodo. La presente disposizione si renderà applicabile a far data dal primo mandato successivo all'entrata in vigore del D.P.R. n. 251/2012.-----

4. Non possono essere nominati sindaci e, se nominati decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2399 del codice civile.-----

5. Il collegio sindacale, che deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, viene convocato dal Presidente, con avviso da spedirsi almeno cinque giorni prima dell'adunanza a ciascun sindaco e, nei casi di urgenza, almeno 24 ore prima.-----

L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) o può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica), purché idoneo a garantire certezza nell'avviso di ricezione da parte del destinatario. Il collegio sindacale è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità siano presenti tutti i membri del collegio stesso, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.-----

6. Il Collegio dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile per non più di una sola volta.-----

-----ARTICOLO 23 - CONTROLLO CONTABILE-----

1. Il controllo contabile è esercitato dal collegio sindacale, nei casi consentiti dalla legge.-----

2. Non possono essere incaricati del controllo contabile, e se nominati decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2409-quinquies.-----

3. L'attività di controllo contabile è documentata dall'organo preposto, in un apposito libro, che resta depositato presso la sede della società ed è consultabile a norma di legge.-----

-----ARTICOLO 24 . DENUNCIA AL COLLEGIO SINDACALE- -----E AL TRIBUNALE-----

1. La denuncia di cui all'articolo 2408, comma 1 del codice civile, può essere fatta da ogni socio titolare di azioni ordinarie.-----

2. La denuncia di cui all'articolo 2409, comma 1, del codice civile, è fatta da tanti soci che rappresentino il 5 (cinque) per cento del capitale sociale.-----


-----TITOLO V - OBBLIGAZIONI-----

-----ARTICOLO 25 - OBBLIGAZIONI-----

1. L'emissione di obbligazioni non convertibili, ai sensi dell'articolo 2410 e seguenti del codice civile è deliberata dall'Organo Amministrativo se di importo non superiore al 20% del capitale sociale sottoscritto e versato.-----

2. In nessun caso potranno essere emessi titoli obbligazionari convertibili in qualsivoglia forma configurati.-----

-----TITOLO VI - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO-----



-----**ARTICOLO 26 - ESERCIZIO SOCIALE E UTILI**-----

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.-----

2. Il bilancio deve essere approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio può tuttavia essere approvato entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.-----

3. Gli utili netti risultanti dal bilancio, sono ripartiti come segue:----

a. il 5 (cinque) per cento al fondo di riserva legale, anche oltre il limite di cui all'art. 2430 se deliberato dall'assemblea;-----

b. una quota di utile, stabilita dall'assemblea e comunque non inferiore al 10% dovrà essere accantonata ad apposito fondo di reinvestimento, con la finalizzazione al finanziamento di investimenti in infrastrutture strumentali alla produzione e/o all'erogazione dei servizi pubblici gestiti, in conformità del piano degli investimenti. L'utilizzo del predetto fondo è subordinato al preventivo parere obbligatorio dell'assemblea intercomunale di coordinamento, laddove operante, ovvero a specifico diritto dell'ente locale, in ipotesi di socio unico, sulla scorta di specifiche proposte presentate dal Consiglio di amministrazione.-----

c. il residuo ai soci, in proporzione alle quote di capitale sociale rispettivamente possedute, tenendo conto di quanto disposto dall'art. 3, comma 2 del presente statuto e fatta salva ogni diversa deliberazione dell'assemblea in sede di approvazione del bilancio cui tali utili netti si riferiscono.-----

-----**TITOLO VII - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**-----

-----**ARTICOLO 27 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**-----

1. La società si scioglie nei casi previsti dalla legge. La società si scioglie, altresì, in ipotesi di revoca totale dei servizi affidati in house providing ovvero in difetto di nuovo affidamento a scadenza.-

2. In caso di scioglimento della società, ogni qualvolta sulla nomina dei liquidatori non intervenga una diversa decisione dei soci, assunta in sede assembleare e con il rispetto delle procedure all'uopo previste dalla legge e dal presente statuto, l'organo di liquidazione è composto da coloro che in quel momento compongono l'organo amministrativo.-----

3. In ogni caso diverso da quello in cui sulle modalità della liquidazione intervenga una decisione dei soci, il funzionamento dell'organo di liquidazione e la rappresentanza della società sono disciplinate dalle medesime regole disposte dal presente statuto per l'amministratore unico, se l'organo di liquidazione sia monocratico, o per il consiglio di amministrazione, se l'organo di liquidazione sia collegiale.-----

-----**TITOLO VIII - CLAUSOLA COMPROMISSORIA E FORO**-----

-----**COMPETENTE**-----

-----**ARTICOLO 28 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA**-----

1. Qualunque controversia sorga fra i soci, ovvero tra i soci e la società, comunque non afferente alla gestione dei servizi pubblici

locali (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero), ovvero ancora tra l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o tra i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti ed organi, in dipendenza dell'attività sociale e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto.-----

2. L'arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale ove la società ha la sua sede legale, su richiesta di una qualunque delle parti interessate ovvero di uno qualunque dei soci.-----

-----ARTICOLO 29 - FORO COMPETENTE-----

1. Per qualunque controversia, sorta in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.-----

---TITOLO IX - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI---

-----ARTICOLO 30 - COMUNICAZIONI-----

1. Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si fanno, ove non diversamente disposto o consentito, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio del destinatario, che coincide con la sua residenza o la sua sede legale ove non sia stato eletto un domicilio speciale.-----

2. Le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica o telefax vanno effettuate all'indirizzo di posta elettronica o al numero telefonico ufficialmente depositati presso la sede della società e/o risultanti dai libri sociali, utilizzando all'uopo:-----

a) il libro dei soci, il libro delle obbligazioni, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei soci, degli obbligazionisti, e del loro rappresentante comune;-----


b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo amministrativo, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di liquidazione;-----

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei componenti di detti organi.-----

3. Le comunicazioni effettuate con posta elettronica devono essere munite dotate di firma digitale ovvero altro strumento, comunque idoneo ad acclarare inequivocabilmente l'avvenuta ricezione da parte del destinatario.-----

4. A ogni comunicazione inviata via telefax deve seguire senza indugio, e comunque non oltre dieci giorni, la trasmissione del documento originale al destinatario del telefax. Qualora la trasmissione del telefax abbia la società come destinataria, il documento originale va conservato dalla società stessa unitamente al documento risultante dalla trasmissione via telefax. In caso di mancata trasmissione del documento originale, detto documento si considera inesistente e la sua trasmissione via telefax si considera come non avvenuta.-----

5. Tutte le comunicazioni per le quali non sia prevista la prova



dell'avvenuta loro ricezione da parte del rispettivo destinatario si considerano validamente effettuate solo ove il destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute.-----

6. Ogni qualvolta il presente statuto faccia riferimento all'invio di una data comunicazione, essa si intende efficace dal momento in cui perviene a conoscenza del soggetto cui è destinata, fermo restando che essa si reputa conosciuta nel momento in cui giunge al domicilio del destinatario, all'uopo depositato e comunicato nei modi di legge o a norma del presente statuto.-----

-----**ARTICOLO 31 - COMPUTO DEI TERMINI**-----

1. Tutti i termini previsti dal presente statuto vanno computati con riferimento al concetto di "giorni liberi", con ciò intendendosi che non si considera, al fine del valido decorso del termine prescritto, nè il giorno iniziale nè quello finale.-----

Visto per l'inserzione-----

Arezzo, addì 29 aprile 2013-----

In originale firmato:-----

Francesco FALSINI-----

Paolo BUCCIARELLI DUCCI, Notaio (L.S.)-----